


281-2812
5402/2014
Cov. 2374/14
Rep. 4740/14



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Distaccata di Ostia

N. 1273/0 R

VERBALE DI UDIENZA

p. del 3-4-14
RILASCIATE COPIE

uso studio
- autentiche
- OGEL 1/13

di: AVV. MARIETTI
nell'interesse di

E: tre marche:
Diritti: 5,31
Bciti:
Ostia:
IL CANCELLIERE

L'anno 2014 il mese Maggio il giorno 12
alle ore 9.30 in Ostia, presso la sezione Distaccata
del Tribunale di Roma, in via dei Fabbri Navali, davanti
al Giudice dr/d.ssa PELOACE
assistito per la redazione del presente verbale da

è stata chiamata la controversia civile promossa da NUZZO
ELVIRA

nei confronti di CASTELLI HOUSE S.P.A.

Per la società opposita è presente l'Avv.
Babaro De Sisti la quale si costituisce
in data odierna depositando il proprio fascicolo
contenente la comparsa di risposta alla quale
integramente si ripone e i documenti probatori
nell'indice. L'Avv. De Sisti ^{anche} insiste preliminarmente
nella esecuzione delle provvisorie esecutive
del decreto ingiuntivo opposto a nome dell'Avv.
648 cpe e visto dell'Avv. 642 corno 2. cpe.
e chiede la esecuzione dei termini previsti
dall'Avv. 183 corno 6. cpe - è presente per

l'opponente sig. Nuto Filice l'ex Francesco Perini
in sostituzione dell'ex G. Rizzo, il quale
in parte e contro detto punto ex art. 183
da parti opposte con la propria comparsa di costituzione;
inoltre punti interpellanti nella speciale indicazione
del presente punto in merito di opposizione, per
l'accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni qui
invece; si oppone alle esecutive concessioni
della prov. 222 esecutive al decreto opposto,
non riconoscibili; presuppone, anche se con l'eccezione
della confessione rinviata, ricorso al rito
spunt differ in indicazione di parte del sig. T. Celli
che in lui curato riferimento le medesime,
della fase del riepilogo del conferimento
della vicenda, alle relazioni della variante
della stessa e sino alle stipule del giudizio,
nella quale alle occasioni era punto (ma
e nell'assunzione della) P. sig. Goff.; si osserva
alle esecutive dei termini ex art. 183 c.p.c.

IL GI

dato atto si viene concordato
alle parti ex art. 183 c.p.c. termine
di giorni 30+30+20 da oggi
per gli incasamenti di prova.

IL GI

R.G. 1273/09

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA

Il GI.

letti gli atti e le istanze delle parti,

a scioglimento della riserva che precede osserva:

- rilevato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto deve comunque avvenire in base alla valutazione del fumus boni iuris della pretesa avanzata;
- rilevato che nella fattispecie in esame, nell'esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice dall'art. 648, comma primo, c.p.c. almeno nella fase attuale non ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che i motivi di opposizione proposti, anche in diritto, necessitano di istruttoria al fine di valutare la fondatezza degli stessi;
- viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti:

a) ammette la prova testimoniale articolate da parte opponente in sede di citazione limitatamente ai capitoli A e C, non ammette il capitolo B in quanto non contestato, i capitolo D per assenza di principio di prova scritta, il capitolo E in quanto da provarsi documentalmente ed il capitolo F in quanto generico non essendo indicato il soggetto destinatario del fatto che si vuole provare:

- b) ammette l'interrogatorio formale dell'opponente e la prova testimoniale come articolata dall'opposta in comparsa di costituzione.
- rilevato che tutti i capitoli ammessi verranno epurati, al momento dell'escussione, da valutazioni e giudizi non consentiti

P.Q.M.

- rigetta allo stato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- rinvia la causa per l'interpello dell'opponente, e per l'escussione di un teste per parte all'udienza del 16.02.2011 ore 10.15.

100

Si comunichi
Ostia 20.09.2010

Il G.I.
[Handwritten Signature]
Dott.ssa NICHELA PERSONACE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22/09/2010
IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Anna Rita Leonardi)

IL CASO.it

tutti gli atti e lo stesso danno parti,
a scioglimento della riserva che precede

Successivamente all'udienza del 16/2/2011 è presente
ai le sig.re Natta Elvira l'ing. Francesco Luni in rappresentanza
dell'ing. G. Rizzo il quale ritiene come per uno errore
retrodati e debba omesso le domande relative alle
richieste per cartacce familiari de queste difese
nelle note ex art. 183 c.c. n. 2 per - si vuole anche
affidarsi il procedimento regio integrato con la
missione e delle parti cartacce - l'ing. Ann
escluso con le sig.re Natta Elvira in rappresentanza
e presunzione dell'ordine udienza al fine di rendere
l'intervento formale superato, non per motivi
di natura familiare; le sig.re Natta Elvira
Indirizzo di spediti e presentarsi alle procure
udienza de l'Avv. Giulia come fosse per proprio
dare - Per la Costelli House è presente l'Avv.
Roberto De Sisti; le quali dopo che Antonio
testi regolarmente notificare al Sig.ra,
Antonio Goffi. Per l'Avv. De Sisti per il
spazio al punto dello stesso per consentire le
di omesso l'intervento formale di De' gradiente
uno deduce le deduzioni di cartacce

dello stesso testimone non è stato provveduto
o circa i testi: l'av. Luni si rivolge alle Sezioni
del Tribunale in merito alle Sezioni o meno del
sentenza e delle parti Lucci Antonio, e che si sono per
paragrafi per, anche testimoniando con l'ultima parte
sp. Vittorio Zucco (più indicato) vari altri atti delle
opponenti - L'Av. De Sisti si oppone allo ricordo
onorario e chiede rinvio per sentire testimoni
il proprio ^{Coffi} testimoni che negli espedienti circa
una e comparso.

Il GI

dato atto a paragrafo modale del brando
riservato 20-22 settembre 2010 ammesso.
Le parti alle prove contrarie come richieste
o ritenute la lista testimonio di parte
opposta contraddittoria lo comito deputato
a n. 2 testi,
nonché la mancata notifica dell'atto di
immissione teste da parte dell'opponente
dichiaro contesto decodesto dell'essere
del teste;
nonché per l'entropia e l'essere del
teste di parte opposta oggi non comparso
onorario la parte a produrre certificazioni
autentica l'indisponibilità per l'odema.

collega in deposito rimanono provi i
promotori di cui all'art 288cp,
non perdersi incombenti all'udienza
del 04 maggio 2011 ore 11.00

RG 123/09

11/31
100

ILCASO.it

R.G. 1223/09

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
ORDINANZA

Il G.I.

dott. ssa Michela Peronace,

con il presente provvedimento fuori udienza,

rilevata la propria indisponibilità per l'udienza già fissata del 04 maggio 2011

P.Q.M.

rinvia per gli stessi incumbenti all'udienza del 08 giugno 2011 ore 12.00

Si comunichi alle parti a mezzo fax.

Ostia 27 aprile 2011

Il G.I.



IL CASO.it

Successivamente alle udienze dell'8 gennaio
2011 per le Costell. Haase è presente l'Avv.

Barbara De Sisti, la quale deposita
un referto medico del taso Antonio

Coffi attraverso l'impulso e compagnia
alla presenza udienza del 16/2/2011
per rendere le testimonianze. È altresì

presente per la signora Elvira Nuzzo
la sostituzione dell'Avv. Giandomenico

Riggio l'Avv. Eliola ambiano quale
oblega agli atti, nonché passiva

mente la signora Elvira Nuzzo per
rendere l'interrogatorio formato

Sui capitoli carticolati dall'opposto si

compreso risponde cap 1 "non è vero
lo medley è stato stato di tale

Sig. Finelli" cap 2 "non è vero l'incarico
di medley è stato firmato da me

solo il portico di caso mio della

solo paragrafo del Finelli" cap 3 "non è

vero io ho visto sempre e solo il

Finelli" cap 4 "non è vero concerno

sempre e solo lo elenco del Finelli"

cap 5 " quando sono andate per la
sottoscrizione del preliminare house
per la prima volta ci Gaggi ma c'era
anche il Finelli, preciso che una volta

ho sentito telefonicamente lo Sparoli
che mi informava di una proposta
di acquisto, " e

cap 6 " non è vero, di tale ricordo
si è interessato in mia ambito di
nome Zucco Vittorio "

LCS

Luciano Eliaz

Introdotta il primo teste di parte opposte

il primo ammonito di nomi di legge

e pronunciato la formula di una sulle

generazione risponde " sono Antonio

Gaggi n. Roma 11.06.60 m' residence in

Via Nuvoletti n. 20 era all'epoca dei

partiti vicini delle Castelli Maresca


non lo ho più dal mese di agosto

2010 " Sei capitoli articoli

dalle banche in compenso risponde

cap. 1 " preciso che l'assunzione dell'idea

veniva sempre aspettata alla presenza
di un notaio, nel caso di sponso del
Sig. Sandro Ciccutto, mentre la nota
come da pressis veniva anche stesa
da un collaboratore "cap 2"
vero quanto mi si legge "cap 3"
vero quanto mi si legge "cap 4"
presumo che la proposta di acquisto
venne accolta dal Ciccutto, in quanto
era il responsabile della parte
vendute, escludo che un notaio
aspettato da un collaboratore,
di quale non escludo essere
previsto "cap 5" vero in quanto
in seguito all'approvazione della
proposta ogni attività (preliminare
ecc) veniva svolta da me,
precisando di aver consentito
lo stesso in occasione della
firma dell'accredito e consegna
dell'atto "cap 6"
vero quanto mi si legge in detto
notaio occasione della nota
"Inquirente Zaccardi"



A questo punto i procuratori
generalì chiedono nulla per
più oltre

Il GI

dato atto nullo per lesione
di un teste per parte dell'Avv. G. Ruffo
del 07 dicembre 2011 ore 11.05

Il GI

Successivamente all'udienza del 7.12.11
per la Costelli House snc in sostituzione
dell'Avv. Francesco Mainetti è presente lo
Avv. Claude Nicolais, il quale deposita
interrogatori Teste regolarmente ricevute dal
Signor Guido Riccardi nonché convenzioni
con dell' "VSC RM C", attestazione d'impegno
letta dal Sig. Riccardi e presentarsi
alla presente udienza quando sottoposto
ad un intervento chirurgico presso l'ospedale
S. Maria di Roma. L'Avv. Nicolais chiede
che venga finché nuove udienze per
l'esame del teste Riccardi. È allora
presente per l'opponente sig.za Nera Elvira l'avv.
Francesco Cusi in sostituzione dell'avv. G. Ruffo,
anche il teste sig. Zucco Nicolais - d'avv. Cusi

il bene della nuova gestione in relazione alle
richieste per cambiare e altre parti che l'Asie
Giulia negli anni ha fatto approntare alle
parti concernenti, con un rischio di fallimento
di alcune in opposizione - Al contempo, sempre
in riferimento alle parti anche circolate in alcune,
formule istruite su riserve del provvedimento
amministrativo della parte del 20/9/10, ed in particolare
per l'ammissione dei capitoli "D" ed "E" della
circolare in quanto anche rispetto agli atti
in primo piano di parte anche Circolo il doc. 3
lo (escluso bancario) alle opposizioni alle parti
e le motivazioni dei contenuti - Al contempo,
ad l'aveva esistente e separate con la esclusiva
notificati in data 17/5/11 (punti accennati
alla spesa dei termini per il rischio depositato)
per l'impatto di E. 23. P34, 16 in relazione
alle procedure indicate e pag. 5)
tali dell'atto di opposizione - L'Avv. Nicolosi
chiede l'opposizione alle richieste di riserve
della provvedimento del 20-9-10 e
in ragione del deposito della cartella
motivata relative l'ordine e ne chiede lo
stipendio.

conferma l'ordinanza ammissiva dei
mezzi ritenuti avendo comunque già
espletato le prove. Si deve ordinare,
non ammessa il deposito dello scritto
cartella esattoriale di quanto richiesto
in data 17.05.2011 e dunque in epoca
precedente all'adempimento del 08.05.2011
dell'istituto dello stesso ordine familiare
richieste di acquisizione dell'atto.
Introdotta il testo di parte opponente
il quale ammonisce ai sensi di legge
e proclama lo scomolo di rito
sulle proprie generalità risponde "
sono Zucco Vittorio n. Genitore
09.03.1955 residente in Roma Via
dell'Imperatore n. 21 indipendente".
Sui capitoli articolati dall'opponente
in dettaglio riguardo cap A" sono
a conoscenza dei fatti di causa in
quanto amico della famiglia Uzzo,
so che per venduto ~~stappat~~ l'immobile
di Via Nigam e sono venduto se ne
occupa un tale sig. Fedeli me non
ricordo del nome ricordo solo che
inizia con la F, cap B" era presente

diverse volte ed in casa dello Nuzzo anche
quando c'era l'incarico dell'agenzia
immobiliare il quale in mia presenza
disse allo Nuzzo che il pagamento del
pluriennale era una somma irrilevante
ADR" proprio di aver visto l'incarico
dell'agenzia più volte a casa dello
Nuzzo sempre solo"

1161

1161
Atto d'impedimento del teste Zaccardi
nive per l'assunzione dello stesso all'olografo
del 30^o marzo 2012 ore 11.00

1161
Successivamente all'istruire sul 30/3/12 è presente
per l'opponente sign. Nuzzo l'avv. Francesco
Lenti in assistenza dell'avv. G. Riggio. Per
la Costelli House in sede Curione
dell'avv. Francesco Mainetti è presente
l'avv. Claudio Nicolais. È presente
in aula il teste di parte opposta
il quale ammonito ai sensi di
legge a pronunciata la formula di

riso sulle generalità risponde"

sono ZACCARDI GUIDO A.

Castelpiombino (FI) il 22.05.39
residenza in Roma V.le Città d'Europa
623 indifferente" ~~Sotto casa~~

Sui capudi indicati dall'opponente
in comparse risponde cap 1" posso

dire che mia figlio, Giulio, ha

acquistato l'appartamento di Via
Nogara dalle Nuzzi per il tramite

della Castelli House, io personalmente
ho assistito mia figlio in tutta

l'iter di acquisto, abbiamo avuto
rapporti con i Signori Cicciola,

Gorri e Finelli" cap 2" nulla so

circa la sottoscrizione dell'incarico
di mediazione delle Nuzzi" cap 3

" posso dire che le visite presso

l'immobile da me effettuate sono
state condotte dal solo Finelli,

ed è avvenuto per circa 3/4

volta, nulla so dalle altre visite"

cap 4" ricordo che al momento

della proposta lo stesso era

sottoscritto in proprio del Cicciola

e dal Finelli, il quale materialmente
acquiesce l'atto, il Finelli invece
sembra in qualche modo
cap 5" preciso che la trattativa
è stata piuttosto complessa in
quanto sull'imputato vi era in
diritto di opposizione, e pertanto
la presenza molti problemi
di natura gli interessi si
sono esplicitati in presenza
del Gippi del Cicco e del
Finelli, mentre la comunicazione
corrente si venivano sempre
fornite dal Finelli, come anche io
nominao la mio oggetto del
Finelli che ai miei occhi
sembra in un certo "cap 6"
concerno la circostanza in quanto
mi è stato riferito
ris debitamente dall'agente
cap 7" nulla so"


LGS
L. G. S.

A questo punto i procuratori
proponi chiedono nuovo pe

condizioni

11 GI

data atto rinvio per condizioni
all'udizio del OS giugno 2013
ore 10.00.


11 GI


Successivamente all'udienza del 5/6/2013,
inanzi alla distrettuale Perouse, per la
Castelli House è presente l'avv. Francesco
Mainelli, il quale conduce ripercussioni
alle condizioni sanzionate nella comparsa di
risposta, esclusa la richiesta ex art. 648 qc
e chiede che la causa venga trattata per la
decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

11 GI

data atto rinvio per discussione e
decisione ex art 281 r.r. con ore all'udizio
del 20 dicembre 2013 ore 11.30 con
termini sino al 30 novembre 2013 per
il deposito di note.

Verbale chiuso alle ore 10.25 #

11 GI


Il Giudice letto il provvedimento
del Presidente di Sezione fosse
per la comparizione delle parti
il 23/01/2014 ore 10.30. Si incarichi
Bene, 10/10/2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Depositato in cancelleria Roma li
10 OTT. 2013
IL CANCELLIERE n. 2 F4 (GIUSEPPE ANTONIO BETTO)

Successivamente all'udienza del 23/1/2014
per la Castell: House è presente l'avv.
Francesco Tanciti, il quale chiede
rinvio per conclusioni ovvero discussione
orale, in tal caso con termine per il
deposito di note conclusive. Per le
Sp. e Note è presente l'avv. Franco - Lenti, in
subordinazione all'avv. G. Lopez, il quale chiede
che si proceda alla richiesta di rinvio per le
parti. Il Giudice - Il Giudice
fissa atto di rinvio per la discussione ex
art. 281 sexagesimo all'udienza del
6/03/2014 ore 10.30.

[Handwritten signature]

Successivamente all'udienza del 6 marzo
2014 per la Costelli House è presente l'Avv.
Barbara De Sisti la quale si ripropone
alla deduzione ed eccezioni scritte nelle
note conclusive depositate il 26 febbraio.
2014 ed insiste nell'occlusione delle
conclusioni non presentate nella comparsa di
risposta. È presente per la parte Nuzzo Ettore
l'Avv. Francesco Cuni, in sostituzione dell'avv. G.

Riggio, il quale discute le parti vertenze
e si ripropone per le parti di fatto, avvertendo
in particolare modo le mancate citazioni
al ruolo dell'opera del sig. Fivalli; oppure
e contesti per la lettura de cui la parte -

Il Giudice presiede otto ore
la causa in discussione ed art.
281 Series CPC informando le
parti che dovrà leggere della
sentenza alle ore 14:30.

Alle ore 14:35 il Giudice ha
letture della sentenza ex art.
281 Series CPC allegata con
presente verbale

Chiuso alle 14:35

281-82123
5402/2014
con. 23/4/14
Rep- 4740/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

in persona del giudice unico dr. Gianluca Falso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 101273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009

TRA

NUZZO ELVIRA, con domicilio eletto in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'Avv. Giandomenico Riccio, difensore in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo **OPPONENTE**

E

CASTELLI HOUSE S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Sandro Cicciola, con domicilio eletto in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti e Barbara De Sisti, difensori in forza di procura a margine del decreto ingiuntivo opposto **OPPOSTA**

OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 321/09.

CONCLUSIONI

All'udienza del 6 marzo 2014 la causa veniva assunta in decisione, ex art 281 sexies c.p.c..

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 321/09 la Sig.ra Nuzzo Elvira conveniva in giudizio la Castelli House s.r.l., chiedendo la revoca dello

1 

stesso e svolgendo domanda riconvenzionale affinché, accertata la mancata iscrizione al Ruolo degli Agenti Affari in Mediazione del Sig. Gabriele Finelli, l'opposta fosse condannata alla restituzione dell'importo di euro 9.500,00, ovvero del minor importo di euro 7.000,00, oltre al risarcimento del danno, quantificato in euro 15.000,00 o nella misura maggiore o minore accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia.

A sostegno dell'opposizione deduceva che la Castelli House s.r.l. non aveva riferito che con la compravendita dell'immobile oggetto della mediazione la venditrice si sarebbe esposta al pagamento di una plusvalenza IRPEF, per circa euro 40.000,00 e che avrebbe sostenuto i costi dell'affrancazione del terreno; sosteneva, inoltre, che l'agenzia immobiliare non aveva diritto alla percezione della provvigione, corrisposta peraltro nella misura di euro 9.500,00, poiché il soggetto che aveva condotto le trattative, Sig. Finelli, non era iscritto al Ruolo Agenti Affari in Mediazione Immobiliare.

Si costituiva in giudizio la Castelli House s.r.l. non riconoscendo l'avvenuta corresponsione della somma di euro 9.500,00 da parte dell'opponente, ma esclusivamente quella di euro 7.000,00, per la quale, in data 19.12.2008 emetteva regolare fattura. Con riferimento alla mancata iscrizione del Sig. Finelli al Ruolo Agenti Affari in Mediazione rilevava che lo stesso si era limitato unicamente a redigere e presenziare, sotto la direzione del Sig. Cicciola e del Sig. Goffi, all'acquisizione dell'incarico di mediazione e della proposta d'acquisto e a talune visite dell'immobile, attività non riconducibili alla mediazione propriamente intesa.

2 

Nessuna responsabilità era attribuibile all'opposta sia con riferimento alla plusvalenza IRPEF che con riferimento ai costi necessari all'affrancazione del terreno.

Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.


Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

La circostanza che il Sig. Finelli avesse svolto l'opera di mediazione immobiliare oggetto del presente giudizio non è stata dimostrata; dai documenti in atti emerge che il rapporto di mediazione è sorto tra l'opponente e la Castelli House s.r.l., come confermato, peraltro, anche dall'acquirente dell'immobile, Sig. Zaccardi Guido, il quale riferiva, altresì, che lo stesso sembrava un ausiliare tutto fare; confermava che nelle trattative partecipavano i Sigg.ri Goffi e Zaccardi; soggetti questi regolarmente iscritti nel ruolo dei mediatori (docc. 10 e 11 del fascicolo di parte opposta); il teste Zucco non ha chiarito il tipo di attività concreta svolta da tale Fedeli; elementi questi che non possono far ritenere provata la domanda di parte opponente circa la restituzione del compenso corrisposto a titolo di provvigione.

Con riferimento alla plusvalenza deve osservarsi che tale questione esula dai compiti dell'agenzia immobiliare, considerato che l'imposizione tributaria deriva direttamente dalla legge; l'art. 1759 comma 1 c.c., infatti, impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e

3 

sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione; se vi è stata una plusvalenza vuol dire che la parte venditrice ha conseguito un profitto dalla vendita dell'immobile.

Sull'affrancazione del bene si rileva invece che l'opponente era a conoscenza delle pretese dell'Agenzia del Demanio in ordine al vincolo enfiteutico gravante sull'immobile; infatti, nel contratto preliminare la stessa si riservava l'azione per ripetere le somme versate, perché ritenute illegittime.

Alla luce di tali considerazioni la pretesa dell'opposta, azionata con il procedimento monitorio deve ritenersi legittima e la domanda riconvenzionale infondata; la somma corrisposta dall'opponente, a titolo di provvigione mediatoria, risulta pari ad euro 7.000,00, poiché non vi è prova scritta della dazione di altre somme, non essendo sufficiente la prova del prelievo di euro 2.500,00 effettuato dall'opponente sul proprio conto corrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:

- 1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla Sig.ra Elvira Nuzzo, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 940,00, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014. Letta in udienza alle ore 14.35.

Il Giudice
Gianluca Falso

